

Allegato A)

alla deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 29/11/2011

***Regolamento per il recupero ai fini abitativi dei
sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. n.11/'98***

Art.1

Il recupero esclusivamente a fini abitativi dei sottotetti può avvenire solo per gli edifici destinati in prevalenza a residenza ed esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6 aprile 1998, n.11 (23 aprile 1998), fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:

- a) Altezza utile media di ml 2,40 per i locali adibiti ad abitazione e di ml. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli.
L'altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa.
- b) Rapporto di illuminazione non inferiore a 1/16. Qualora le finestre siano ubicate a parete, esse concorrono al raggiungimento di 1/16 solo in ragione della metà della loro superficie.

Art.2

Gli interventi di recupero dovranno avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde.

Art.3

Le superfici ed i volumi recuperati ai sensi del presente regolamento non vanno computati ai fini del rispetto degli indici urbanistico-edilizi.

Art.4

Tali interventi sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione dei contributi di costruzione. In luogo della realizzazione e cessione di parcheggio pubblico e della realizzazione di parcheggio pertinenziale è consentita la monetizzazione.

Art.5

Dovranno essere comunque rispettate le norme di sicurezza statica e sismica.

Art.6

L'intervento è soggetto a SCIA.

Art.7

Sono fatte salve le specifiche norme e prescrizioni delle relative zone urbanistiche di appartenenza.